



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 6

Roma, 12 gennaio 2011

Oggetto: Notiziario FLP – Truffa della Buonuscita – 1° puntata -

Si trasmette il notiziario n.2 della Segreteria Generale FLP - Prot. n. 6/FLP2011 del 5 gennaio 2011 inerente l'argomento in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n.6/FLP2011

Roma, 5 gennaio 2011

NOTIZIARIO N° 2

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

TRUFFA DELLA BUONUSCITA - 1° puntata -

Con l'inizio del nuovo anno, riteniamo opportuno e utile commentare il comma 10 dell'art. 12 della legge 122 del 30.07.2010 spiegando i suoi effetti devastanti e truffaldini nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego.

Questo comma elimina l'aspetto positivo che aveva la buonuscita nei confronti del TFR e non modifica gli aspetti negativi esistenti, anzi ne aggiunge altri.

Infatti dal 01/01/2011 elimina l'aspetto positivo del calcolo determinato sull'ultima retribuzione in godimento; non elimina la trattenuta a carico del dipendente, né elimina l'ingiustizia a percepire l'anticipo del 75% come è previsto dal TFR ; esclude dal calcolo elementi retributivi accessori che il regime di TFR considera e infine molto probabilmente non considera il 100 % della retribuzione, così come avviene per il TFR, ma l'80% della stessa.

Ma andiamo per ordine.

Il comma 10 dell'art. 12 della legge 122 del 30.07.2010 introduce dal 01.01.2011 per il calcolo della buonuscita la procedura prevista dal Codice Civile (art. 2120), infatti recita:

" ...il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato art. 2120 del codice civile, con applicazione del 6,91% ".

L'art. 2120 del Codice Civile recita:

"Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso

divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Fino al 31.12.2010 la procedura di calcolo resta quella prevista dal comma 2 dell'art. 3 del DPR 1032/73 (quota A) che recita:

" L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 (che determina la retribuzione utile e la base contributiva che è pari all' 80% della stessa), quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III".

Orbene risulta molto chiaro che nell'art. 2120 C.C. si parla di retribuzione e non di base contributiva, (la base contributiva è determinata per il calcolo dell'onere trattenuto solo nella buonuscita). E l'esempio addotto dall' INPDAP alla pagina 6 della circolare 17/2010 conferma il nostro pensiero che il TFR (quota B) consideri la retribuzione utile e non la base contributiva (80%).

Ma una recente risposta a quesito dell'INPDAP stessa - Ufficio normativa - smentendo se stessa, afferma che ai fini del calcolo sia della prima (A) che della seconda quota (B) TFS, la base di calcolo è costituita dall'ottanta per cento della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR 1032/73. Il compenso individuale accessorio non è elemento utile ai fini della determinazione della prestazione, ivi compresa la seconda quota TFS.

In attesa di sapere quale delle due versioni rappresenti effettivamente la posizione INPDAP, in presenza del prevalere della seconda versione, con evidente forzatura interpretativa "pro domo sua" da parte dell' INPDAP, ci sono i margini fondati di contenzioso ad iosa con notevoli probabilità di vincerlo, contro una mostruosità giuridica, dove si ritiene ancora applicabile la parte del comma 2 in cui si fa riferimento alla base contributiva, integrandola con una parte del comma dell'art. 2120.

Per non stancarvi, altri aspetti della "truffa", li tratteremo nella seconda puntata....

II Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP